

MANUALE DI IMMAGINE COORDINATA
DELLA REGIONE DEL VENETO



Indice

1	Manuale di immagine coordinata. Stemma e logotipo della Regione del Veneto	p. 04
1.1	Immagine coordinata della Regione del Veneto	p. 06
1.2	I simboli ufficiali della Regione del Veneto	p. 07
1.3	Elaborazione dello stemma regionale	p. 11
1.4	Caratteristiche grafiche della bandiera	p. 12
1.4.1	Codice cromatico	p. 12
1.5	Caratteristiche grafiche dello stemma e logotipo	p. 13
1.5.1	Codice cromatico	p. 13
1.5.2	Proporzioni	p. 14
1.6	Versione su sfondi chiaro e scuro	p. 15
1.7	Font	p. 16
1.8	Precisazioni sul logotipo con dicitura "Giunta Regionale"	p. 17
1.9	Utilizzi scorretti	p. 18
1.10	Stemma di patrocinio e di contributo regionali	p. 20
1.11	Altri loghi	p. 21
1.11.1	Loghi per la programmazione POR - FESR	p. 21
1.11.2	Loghi per le iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo FSE	p. 22
1.11.3	Loghi FEASR e Sviluppo Rurale del Veneto	p. 23
1.11.4	Stemma "Regione del Veneto Manifestazione storica di interesse locale"	p. 23
2	Manuale di immagine coordinata. Applicazioni e posizionamento	p. 24
2.1	Posizionamento dello stemma regionale	p. 26
2.1.1	Sui manifesti e volantini	p. 26
2.1.2	Sui cartelli di cantiere	p. 28
2.1.3	Utilizzo dello stemma da parte degli enti regionali	p. 29
2.2	Posizionamento dello stemma patrocinio e contributo	p. 30
2.2.1	Sulle pubblicazioni	p. 30
2.2.2	Sui manifesti e volantini	p. 31
2.2.3	Nei siti internet	p. 32
2.2.4	Sugli automezzi	p. 33
	Modalità di richiesta di utilizzo dello stemma regionale	p. 34
	Appendice	p. 35

1

**Manuale
d'immagine coordinata**

**Stemma e logotipo
della Regione del Veneto**

Immagine coordinata della Regione del Veneto

Il presente manuale è stato integrato e modificato in attuazione della L.R. 5 settembre 2017, n.28 "Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione".

Il comma 1 dell'art. 7 octies prevede infatti che "allo scopo di salva-

guardare e promuovere l'identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un'identificazione unitaria e diretta dell'Ente regionale, e del suo territorio, la Giunta regionale realizza un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione del Veneto".



I simboli ufficiali della Regione del Veneto

La Legge regionale 20 maggio 1975, n.56 (BUR n. 22/1975), modificata dalla L.R. 5 settembre 2017, n.28 (Bur n. 87/2017) con oggetto "Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione" elenca all'articolo 1 i simboli ufficiali della Regione come di seguito riportato:

Art. 1 - Simboli ufficiali della Regione del Veneto

- A.** la bandiera;
- B.** il gonfalone;
- C.** la fascia;
- D.** lo stemma;
- E.** il sigillo.

A. Immagine della bandiera



Ai sensi dell'art. 3 la bandiera è costituita dagli stessi elementi del gonfalone (il gonfalone è di colore rosso pompeiano; esso presenta al centro lo stemma di cui all' articolo 2 della L.R. 56/75 e termina con sette fiamme, che portano ciascuna, nella parte mediana lo stemma di una delle città capoluogo di provincia della Regione) con lo stemma ruotato di 90 gradi.

Caratteristiche della bandiera

La bandiera da esterno deve essere in tessuto nautico 100% peso gr.115 al mq (tolleranza +/- 5%) rifiniture con orli perimetrali doppi antistrappo, guaina laterale (lato asta) di rinforzo in cotone 100% o tessuto poliestere nautico, con corda passante cucita nella guaina e sagola di fissaggio lato alto (se moschettone, questo dovrà essere realizzato in metallo antiruggine).

Sono previste le seguenti tipologie e dimensioni:

- pezzo raffigurante la Regione del Veneto con code tagliate dimensioni 100 x 150 cm.
- pezzo raffigurante la Regione del Veneto con code tagliate dimensioni 150 x 225 cm.
- pezzo raffigurante la Regione del Veneto con code tagliate dimensioni 200 x 300 cm.

1.2 I simboli ufficiali della Regione del Veneto

La bandiera da interno deve essere in misto lana rifiniture con orli perimetrali doppi antistrappo, guaina laterale (lato asta) di rinforzo in cotone 100%, con corda passante cucita nella guaina e sagola di fissaggio lato alto.

Le tipologie e dimensioni previste sono:

- pezzo raffiguranti la Regione del Veneto con code tagliate dimensioni 100 x 150 cm.
- pezzo raffigurante la Regione del Veneto con code tagliate dimensioni 150 x 225 cm.

Le modalità di utilizzo della bandiera sono contenute nell'articolo 7 bis e seguenti della L.R. n. 56/1975.

B. Immagine del gonfalone



Art. 3 - Gonfalone della Regione

All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone e della bandiera è annodato un nastro tricolore, verde, bianco, rosso.

C. Immagine della fascia



Art. 3 bis - Fascia della Regione

1. La fascia della Regione, di cui all'allegato C bis, è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale che la possono utilizzare al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.
2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore rosso tiziano e ripropone il simbolo del Leone di San Marco. Ha una larghezza di sedici centimetri.
3. In caso di presenza contestuale del Presidente del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, l'uso della fascia spetta a quest'ultimo.
4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l'uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale o a un assessore regiole.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l'uso della fascia a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o ad altro consigliere regionale.

I simboli ufficiali della Regione del Veneto

D. Immagine dello stemma



Le caratteristiche dello stemma della Regione del Veneto sono rinvenibili invece nell'art. 2 della stessa legge regionale.

Art.2 - Stemma della Regione.

Lo stemma della Regione (...) è costituito dalla rappresentanza di territori regionale con il mare, la planura ei monti. In primo piano è raffigurato il leone di S. Marco.

L'articolo 52 della Legge regionale 22 febbraio 1999, n.7, ha eliminato dallo stemma come originariamente concepito, la dicitura "Regione del Veneto".

Pertanto non è più legittimo utilizzare nei prodotti grafici lo stemma nella vecchia versione con la scritta all'interno.

Negli stessi anni inoltre è stato apportato un intervento di restyling del pittogramma stesso, che ne ha schiarito e acceso i colori e ridefinito i contorni in modo da rendere lo stemma più leggibile anche in riproduzioni di piccole dimensioni.

E. Immagine del Sigillo



Elaborazione dello stemma regionale

Stemma Regionale con logotipo orizzontale (Versione orizzontale)



Lo stemma regionale è stato elaborato sin dal 2002 associando il logotipo con la dicitura "Regione del Veneto". Il logotipo "Regione del Veneto" si staglia su uno sfondo color pantone 315C) caratterizzato da una texture che ripropone la silhouette del leone di San Marco.

Un ulteriore richiamo allo stemma è dato dalla cornice del logotipo, un rettangolo con angolo arrotondato. Questa precisa forma è l'esito dello sviluppo della base dello stemma, precisamente la metà sinistra.

Stemma Regionale con logotipo sottostante (Versione compatta)



Successivamente lo stemma è stato definito anche nella versione "compatta". La versione compatta è quella che più richiama lo stemma usato fino al 1999, che però presentava la dicitura Regione del Veneto al suo interno. Lo stemma compatto è preferibile nei casi in cui la

Regione venga affiancata ad altri Enti i cui loghi tendano a forme più compatte, per non rompere l'omogeneità o quando la molteplicità di loghi costringa a una riduzione delle dimensioni del logotipo orizzontale.

1.4 Caratteristiche grafiche della bandiera



Campioni di
superficie rossa



Campioni di
superficie gialla



1.4.1 Codice cromatico

RGB

C: 0% M: 52% Y: 67% K: 0%	C: 0% M: 39% Y: 77% K: 0%	C: 0% M: 84% Y: 72% K: 0%	C: 0% M: 82% Y: 73% K: 0%
#F49657	#FFB144	#CD4540	#D14A3F

CMYK

#DC915D	#E5AA51	#CA4642	#CB4C42

PANTONI

Pantone 1365 C	Pantone Warm Red C

RAL

RAL 370-1

Confronto quadricromia - Pantone

Pantone 1365 C	Pantone Warm Red C

1.5 Caratteristiche grafiche dello stemma e logotipo



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

1.5.1 Codice cromatico

Sfondo



Pantone 315 C - 100%
R: 0 G: 107 B: 141
C: 100% M: 0% Y: 12% K: 43%

Pattern



Pantone 315 C - 85%
R: 38 G: 129 B: 158
C: 85% M: 0% Y: 10% K: 37%

Traccia



R: 122 G: 190 B: 0
C: 0% M: 11% Y: 100% K: 18%

Logo



Particolare

Sfondo



Pattern leoni

1.5

1.6

Caratteristiche grafiche dello stemma e logotipo

1.5.2 Proporzioni

Proporzioni interne



Area di rispetto per formati orizzontali



Versioni su sfondi chiaro e scuro



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

1.7 Font

Il font dell'attuale logotipo **REGIONE del VENETO**, è un Trajan Bold (sotto: la polizza). Questo carattere, individuabile nella famiglia dei Lapidari (secondo la classificazione di Aldo Novarese, del 1956), è molto adatto per

affiancare stemmi istituzionali grazie alla sua derivazione storica. Lapidari infatti prendono vita dalle iscrizioni sui monumenti di epoca antica romana.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(ÀÈÉÌÒÙ&,;:-_?!")
0123456789

Trajan Bold 13 pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(ÀÈÉÌÒÙ&,;:-_?!")
0123456789

Trajan Regular 13 pt



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

Precisazioni sul logotipo con dicitura “Giunta Regionale”

N.B: “Lo stemma della Regione del Veneto con logotipo orizzontale si presenta così **solo ed unicamente nella documentazione interna** e nella carta intestata ad uso comunque interno, quindi dove

ha senso operare una distinzione tra Giunta e Consiglio regionale”. Per la comunicazione esterna la dicitura “giunta regionale” non va apposta sotto il logotipo.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

1.9 Utilizzi Scorretti

L'immagine è errata perché la Regione nella sua unitarietà non può identificarsi con un Assessorato o una Struttura amministrativa.

Tali riferimenti possono essere posizionati lontani dallo stemma, al fine di identificare la struttura competente.



Di seguito si riportano altri esempi di utilizzo scorretto dello stemma e logotipo



È vietato alterare le proporzioni dello stemma e logotipo. Ogni ridimensionamento deve mantenere il medesimo rapporto tra base ed altezza.



È vietato omettere / nascondere / togliere la linea di contorno del logotipo regionale.



È vietato utilizzare il logotipo senza lo stemma.



È vietato modificare / omettere le parole del logotipo o scegliere un altro font.



È vietato contornare il logotipo nella versione compatta dello stemma.



È vietato sostituire il logotipo nero con il Pantone 315 C nella versione compatta dello stemma a colori.



È vietato alterare i colori dello stemma e logotipo. Sono consentite stampe monocromatiche solo in b/n o Pantone 315 C.



È vietato inserire lo stemma e logotipo all'interno di riquadri.



È vietato sovrapporre lo stemma e logotipo a sfondi che ne ridurrebbero la leggibilità (da ricordare soprattutto quando si stampa in monocromia).



È vietato modificare la disposizione dello stemma e logotipo.

Stemma di patrocinio e di contributo regionali

Quando la Regione concede un contributo, un patrocinio, oppure entrambi, deve essere utilizzato lo stemma con le relative diciture:

"Contributo Regione del Veneto"

"Patrocinio Regione del Veneto"

"con il Patrocinio e il Contributo Regione del Veneto"



PATROCINIO
REGIONE DEL VENETO



CONTRIBUTO
REGIONE DEL VENETO



CON IL PATROCINIO
E IL CONTRIBUTO
REGIONE DEL VENETO

Altri loghi

1.11.1 Loghi per la programmazione POR-FESR

Per le iniziative riguardanti il programma POR - CRO- FESR 2014-2020, è stato ideato un logo specifico, il cui l'utilizzo è regolato da un manuale d'uso contenente le indicazioni sulla costituzione e declinazione del logo, e sulle possibili applicazioni.

L'autorizzazione all'uso di tale immagine come eventuali chiarimenti o informazioni, devono essere richiesti all'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa programmazione e gestione FESR, struttura competente in materia.



1.11

Altri loghi

1.11.2 Loghi per le iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo - FSE

Per le iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE), è previsto l'inserimento del logo "POR FSE 2014-2020" come sopra raffigurato nei formati "verticale" ed "orizzontale", abbinato alla triade dei loghi dell'Unione Europea, Repubblica Italiana, e Regione del Veneto, secondo le indicazioni riportate nell'apposita "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni", consultabile sul sito regionale nell'area dedicata al "Fondo Sociale Europeo".

Per eventuali specifiche si invita a contattare la struttura competente in materia: Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Unità Organizzativa Cabina di Regia FSE.



1.11.3 Loghi FEASR e Sviluppo Rurale del Veneto

Per le iniziative rientranti nel Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 è previsto l'utilizzo dei loghi istituzionali dei soggetti finanziatori, unitamente al logo del programma. L'utilizzo e l'applicazione dei loghi istituzionali e delle diciture è definito da specifiche linee guida che regolano gli obblighi d'informazione e pubblicità nel quadro del regolamento UE n. 1305/2013.

Informazioni e chiarimenti sul rispetto di detti obblighi e sull'applicazione dei loghi, possono essere richieste all'Area Sviluppo Economico - Direzione ADG FEASR, Parchi e Foreste - Unità Organizzativa Programmazione e sviluppo rurale, struttura competente in materia e dell'Avepa organismo pagatore e soggetto incaricato della gestione delle domande di aiuto.



Maggiori informazioni: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/informazione-pubblicita>

1.11.4 Stemma "Regione del Veneto Manifestazione storica di interesse locale"



In ottemperanza alla **Legge Regionale 8 novembre 2010, n. 22**, "Interventi per la valorizzazione delle manifestazioni storiche e palti" e, nello specifico, all'articolo 4, comma 1: "Promozione delle manifestazioni storiche di interesse locale", la Giunta Regionale ha approvato con D.G.R. n. 934 del 22 maggio 2012 un logo (immagine sopra riportata) che contraddistingue le Manifestazioni storiche di interesse locale iscritte nell'apposito Registro regionale.

Per iscriversi a tale Registro, è possibile presentare domanda ogni anno entro il 30 giugno. Il modulo per presentare la domanda è reperibile nel sito regionale, al link: <http://www.regione.veneto.it/web/cultura/manifestazioni-storiche-e-palti>

In concomitanza con la formale conferma dell'avvenuta iscrizione al suddetto Registro regionale, l'ufficio competente trasmette il logo al soggetto beneficiario tramite e-mail.

Per informazioni:

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Beni Attività culturali e Sport
U.O. Attività culturali e Spettacolo
Ufficio Attività Culturali e Culture Locali ed Editoria
E-mail: spettacolocultura@regione.veneto.it
Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/cultura/manifestazioni-storiche-e-palti>



2

Manuale
d'immagine coordinata

Applicazioni e
posizionamento

2.1 Posizionamento dello stemma regionale

2.1.1 Su manifesti e volantini

In presenza di un'iniziativa regionale lo stemma e logotipo devono essere collocati in alto a sinistra del materiale grafico o in centro se il contenuto è centrato.

Versione orizzontale:

Lo stemma regionale nella versione orizzontale va posizionato in alto a sinistra oppure al centro. Quest'ultima posizione è consentita solo nel caso in cui non ci siano altri loghi o stemmi ad esso orizzontalmente allineati.

Nel collocare il logo bisogna sempre mantenere l'area di rispetto, ovvero la distanza minima che va tenuta tra il logo e gli altri elementi del campo visivo, bordi compresi.

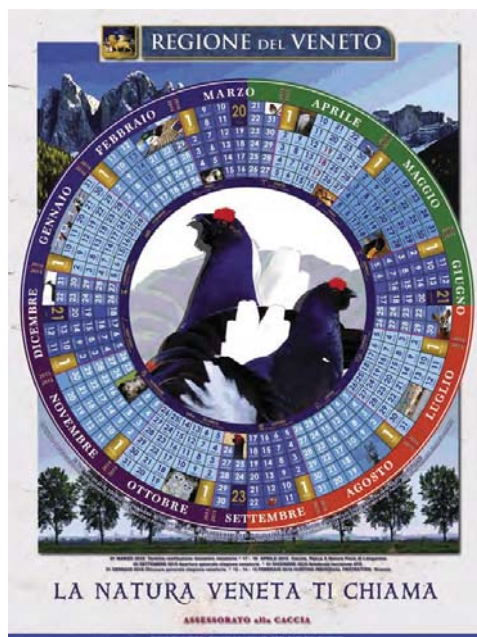
Lo stemma nella versione orizzontale non deve essere preceduto, né sopra, né a sinistra da altri stemmi, loghi, marchi.

Versione compatta:

La versione compatta dello stemma ha la stessa valenza di quella orizzontale, ma è preferibile quando, (come nel caso di partnership) la Regione affianca il suo logo a quelli di altri enti che hanno loghi di forma compatta, simile allo stemma "Regione del Veneto".

Tale accortezza serve per rendere molto più armonico l'insieme dei loghi.

Lo stemma nella versione compatta non deve essere preceduto, né sopra, né a sinistra da altri stemmi o loghi eccezione fatta per la triade delle iniziative comunitarie.



Nel caso di un'iniziativa realizzata in partnership con altri soggetti pubblici, la collocazione da adottare è la seguente:

in alto a sinistra lo stemma con il logotipo orizzontale e, allineato a destra, il logo dell'Ente partner.

In presenza di iniziative promosse dalla Regione in collaborazione con le Aziende ULSS, la collocazione nel materiale grafico dei relativi loghi deve essere:

in alto a sinistra lo stemma con il logotipo orizzontale e allineato a destra il logo dell'Azienda ULSS come da esempio sotto riportato.



2.1 Posizionamento dello stemma regionale

2.1.2 Sui cartelli di cantiere

Nonostante le molteplici tipologie di cartelli richiedano linee guida diverse a seconda del caso, vige una regola fondamentale in materia di uso dello stemma: deve essere sempre utilizzato lo stemma

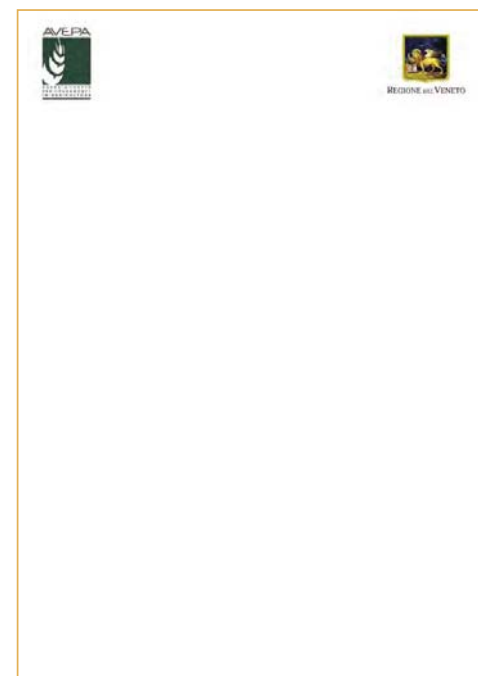
con il logotipo orizzontale (sia a colori che in monocromia nera o Pantone 315 C) posizionandolo in alto, a intestazione dello stesso cartello.



2.1.3 Utilizzo dello stemma da parte degli enti regionali

In considerazione delle funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento che spettano alla Regione nei confronti degli Enti regionali, tale rapporto dovrà essere esplicitato inserendo nei prodotti grafici anche lo stemma regionale con la dicitura "Regione del Veneto".

Pertanto in ogni immagine o prodotto grafico dovrà essere rispettata la seguente collocazione dei loghi:
in alto a sinistra il logo dell'Ente e, in alto a destra, lo stemma regionale con la dicitura "Regione del Veneto".



2.2

Posizionamento dello stemma patrocino e contributo

2.2.1 Sulle pubblicazioni

Nelle pubblicazioni patrocinate, o realizzate con il contributo regionale, lo stemma può essere collocato diversamente da quanto indicato nelle precedenti pagine e la scelta diventa più libera, può

essere infatti posizionato in copertina, sulle alette, sul colophon o sul retro.



2.2.2 Su manifesti e volantini



2.2

Posizionamento dello stemma patrocinio e contributo

2.2.3 Nei siti internet



In presenza di una richiesta di inserimento dello stemma regionale in un sito internet, vengono di regola autorizzati:

- la pubblicazione nel portale del materiale grafico (depliant, locandine, ecc.), contenente lo stemma regionale (ad es. stemma "Contributo Regione del Veneto" o stemma "Patrocinio Regione del Veneto")
- o in alternativa, l'inserimento dello stemma in una pagina web, creata appositamente per l'iniziativa che è oggetto di un intervento regionale.

Lo stemma regionale deve mantenersi nel sito solo per la durata dell'evento; una volta conclusosi, l'immagine deve essere rimossa.

L'autorizzazione all'inserimento del logotipo o stemma "Regione del Veneto", in home page di un sito, viene concessa esclusivamente nel caso di un portale regionale.



Nella realizzazione di applicazioni e di siti internet istituzionali e tematici si prevede l'uso di immagini che rispettino le linee guida AGID. Pertanto, è consigliabile l'uso in testata dello stemma e la trasformazione in testo della scritta "Regione del Veneto", come nell'esempio sotto riportato.

32

2.2.4 Sugli automezzi

In caso di contributo regionale per l'acquisto di automezzi, lo stemma "Contributo Regione del Veneto" deve essere collocato sulle portiere anteriori dell'automezzo. Si deve tuttavia tener conto della struttura fisica del mezzo e della presenza di livree obbligate che costituiscono il contrassegno di importanti organizzazioni locali o nazionali, ciò comporta la ricerca

caso per caso di soluzioni concordate. È il caso della Polizia Locale e della Croce Verde.

Per tutto ciò che riguarda l'utilizzo dello stemma regionale sui mezzi in dotazione della Polizia Locale, si rimanda ai provvedimenti approvati dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.



Quando il contributo proviene da un Assessorato si cade spesso nell'errore intuitivo di posizionare la dicitura "Acquisito con il contributo della Regione del Veneto Assessorato a...", o similari nello stesso spazio riservato allo stemma regionale.

Questa modalità di applicazione non è consentita e si consiglia il posizionamento della dicitura sul portello posteriore dell'automezzo oppure sul finestrino posteriore, o sulle fiancate in corrispondenza delle portiere posteriori, visibilmente distinto rispetto allo stemma.



33

Modalità di richiesta di utilizzo dello stemma regionale

Lo stemma regionale rappresenta l'immagine stessa della Regione di cui ne costituisce l'identità visiva per cui non ne è consentito l'utilizzo non autorizzato.

I file degli stemmi regionali sono utilizzabili esclusivamente previa autorizzazione dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, che si invita a contattare, inviando una richiesta con le informazioni elencate nel fac-simile di e-mail di richiesta di utilizzo del logo regionale, scaricabile dal sito istituzionale, al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/stemma-regionale>

L'indirizzo a cui inoltrare la richiesta è il seguente:
cominfo@regione.veneto.it

Lo stemma regionale deve sempre essere richiesto ex novo all'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione anche se già ottenuto in precedenza per altre iniziative di comunicazione.

La Presidenza della Regione può concedere - su richiesta - l'utilizzo del logo istituzionale nella versione compatta ad Associazioni o Enti senza finalità di lucro, e per eventi o attività parimenti senza finalità lucrative che configurino come particolarmente significativi per la valorizzazione dell'immagine regionale, sul piano sociale, culturale, sportivo, etc.

Lo stemma potrà essere utilizzato anche per eventi sul territorio in cui sarà prevista la partecipazione degli Assessori regionali o del Presidente.

L'utilizzo del logo regionale dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge n. 28/2000 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali, referendarie e per la comunicazione politica", e nel rispetto dei limiti di cui all'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".



REGIONE DEL VENETO

Appendice

Legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 (BUR n. 22/1975)

BANDIERA, GONFALONE, FASCIA E STEMMMA DELLA REGIONE. (1)

Art. 1 - Simboli ufficiali della Regione del Veneto. (2)

1. I simboli ufficiali della Regione del Veneto sono:
 - a) la bandiera;
 - b) il gonfalone;
 - c) la fascia;
 - d) lo stemma;
 - e) il sigillo.

Art. 2 - Stemma della Regione. (3)

Lo stemma della Regione, di cui al bozzetto allegato A) che forma parte integrante della presente legge, è costituito dalla rappresentazione del territorio regionale con il mare, la pianura e i monti.

In primo piano è raffigurato il leone di S. Marco. (4)

Art. 3 - Gonfalone della Regione. (5)

Il gonfalone della Regione di cui al bozzetto allegato B) che forma parte integrante della presente legge è di colore rosso pompeiano; esso presenta al centro lo stemma di cui all'articolo precedente e termina con sette fiamme, che portano ciascuna, nella parte mediana lo stemma di una delle città capoluogo di provincia della Regione. La bandiera è costituita dagli stessi elementi di cui al comma precedente con lo stemma ruotato di 90 gradi.

All'innesto del puntale sull'asta del gonfalone e della bandiera è annodato un nastro tricolore, verde, bianco, rosso.

Art. 3 bis - Fascia della Regione. (6)

1. La fascia della Regione, di cui all'allegato C bis, è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale che la possono utilizzare al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.
2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore rosso tiziano e ripropone il simbolo del Leone di San Marco. Ha una larghezza di sedici centimetri.
3. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, l'uso della fascia

spetta a quest'ultimo.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l'uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale o a un assessore regionale.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l'uso della fascia a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o ad altro consigliere regionale.

Art. 4 - Sigillo della Regione. (7)

Il sigillo della Regione, di cui al bozzetto allegato C) che forma parte integrante della presente legge è di forma circolare; al centro riporta il leone di San Marco raffigurato nello stemma, e in corona la dicitura: "Regione del Veneto" con l'indicazione dell'Organo Regionale cui il sigillo è assegnato.

Art. 5 - Soggetti assegnatari del sigillo della Regione. (8)

Il sigillo è assegnato:

- 1) al Consiglio regionale;
- 2) alla Giunta regionale;
- 3) al Presidente della Giunta regionale;
- 4) al Comitato e alle Sezioni regionali di Controllo.

Esso deve essere apposto in calce a tutti gli atti ufficiali emanati dagli organi regionali sopraelencati.

Art. 6 - Tenutari dei sigilli della Regione. (9)

Della tenuta dei sigilli sono responsabili i dipendenti regionali che hanno la direzione degli uffici cui i sigilli medesimi sono assegnati.

Art. 7 - Obblighi di apposizione del sigillo della Regione. (10)

La raffigurazione del sigillo della Regione deve essere stampata su tutta la carta da lettere della Regione destinata alla corrispondenza esterna compresa quella destinata al funzionamento dei Gruppi consiliari.

Parimenti il sigillo della Regione deve apparire sul frontespizio del "Bollettino Ufficiale della Regione" e su ogni tabella indicante gli uffici della Regione.

Appendice

Art. 7 bis - Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione. (11)

1. L'esposizione della bandiera, di cui al comma 2 dell'articolo 3, all'esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
2. La bandiera, di cui al comma 2 dell'articolo 3, viene altresì esposta:
 - a) all'esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, della Regione, dei comuni e delle province, della Città metropolitana, nonché sedi di consorzi ed unioni di enti locali, delle comunità montane e degli altri organismi pubblici;
 - b) all'esterno degli enti strumentali della Regione;
 - c) all'esterno degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione;
 - d) all'esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale;
 - e) all'esterno degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione;
 - f) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione Europea;
 - g) all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella Regione del Veneto;
 - h) all'esterno della sede della Giunta regionale e del Consiglio regionale per tutta la durata delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
 - i) all'esterno degli edifici scolastici il primo e l'ultimo giorno dell'anno scolastico ed accademico, nonché durante le ore di lezione nel corso dell'anno medesimo;
 - l) all'esterno delle sedi di Consigli comunali e provinciali e metropolitani in particolari occasioni, festività e celebrazioni;
 - m) nei casi previsti dagli statuti dei comuni, delle province e della Città metropolitana;
 - n) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, dei comuni, delle province e della Città metropolitana e degli altri organismi pubblici nonché delle imbarcazioni private acquistate con il con-

tributo, anche parziale, della Regione del Veneto.

3. È fatto obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto di cui all'articolo 1 su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto, secondo le modalità stabilite all'articolo 7 octies.
4. Al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori e ai consiglieri regionali sono assegnati dei distintivi raffiguranti lo stemma della Regione.
5. La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera, di cui al comma 2 dell'articolo 3, agli enti pubblici e agli istituti scolastici che ne facciano richiesta.

Art. 7 ter - Esposizione della bandiera e dello stemma da parte dei privati. (12)

1. L'esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.
2. È consigliata l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.

Art. 7 quater - Orari di esposizione della bandiera. (13)

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto al comma 2, lettere g), h) ed l) dell'articolo 7 bis, dalle ore 8.00 al tramonto. Quando la bandiera rimane esposta anche dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 7 quinquies - Modalità di esposizione della bandiera. (14)

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.
2. La bandiera è esposta in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorire la visibilità da parte di coloro che a qualsiasi titolo abbiano accesso ai locali in cui è svolta l'attività istituzionale.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che

disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e dell'Unione europea nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione, la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato di province, comuni e Città metropolitana.

4. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera del Veneto.

Art. 7 sexies - Casi particolari. (15)

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta.
2. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero; dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 7 septies - Sanzioni. (16)

1. La violazione delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis comporta a carico dei trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) a euro 1.000 (mille).
2. La Giunta regionale definisce modalità e termini per le attività di cui al comma 1.

Art. 7 octies - Immagine coordinata della Regione del Veneto. (17)

1. Allo scopo di salvaguardare e promuovere l'identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un'identificazione unitaria e diretta dell'Ente regionale, e del suo territorio, la Giunta regionale realizza un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione del Veneto.
2. Il sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto, di cui al comma 1, ha ad oggetto, in particolare, i seguenti obiettivi:
 - a) la progettazione di un sistema completo e articolato di immagine coordinata della Regione del Veneto;
 - b) la realizzazione di una linea grafica per tutti i mezzi e gli strumenti di comunicazione mediante la predisposizione del relativo

manuale di immagine coordinata.

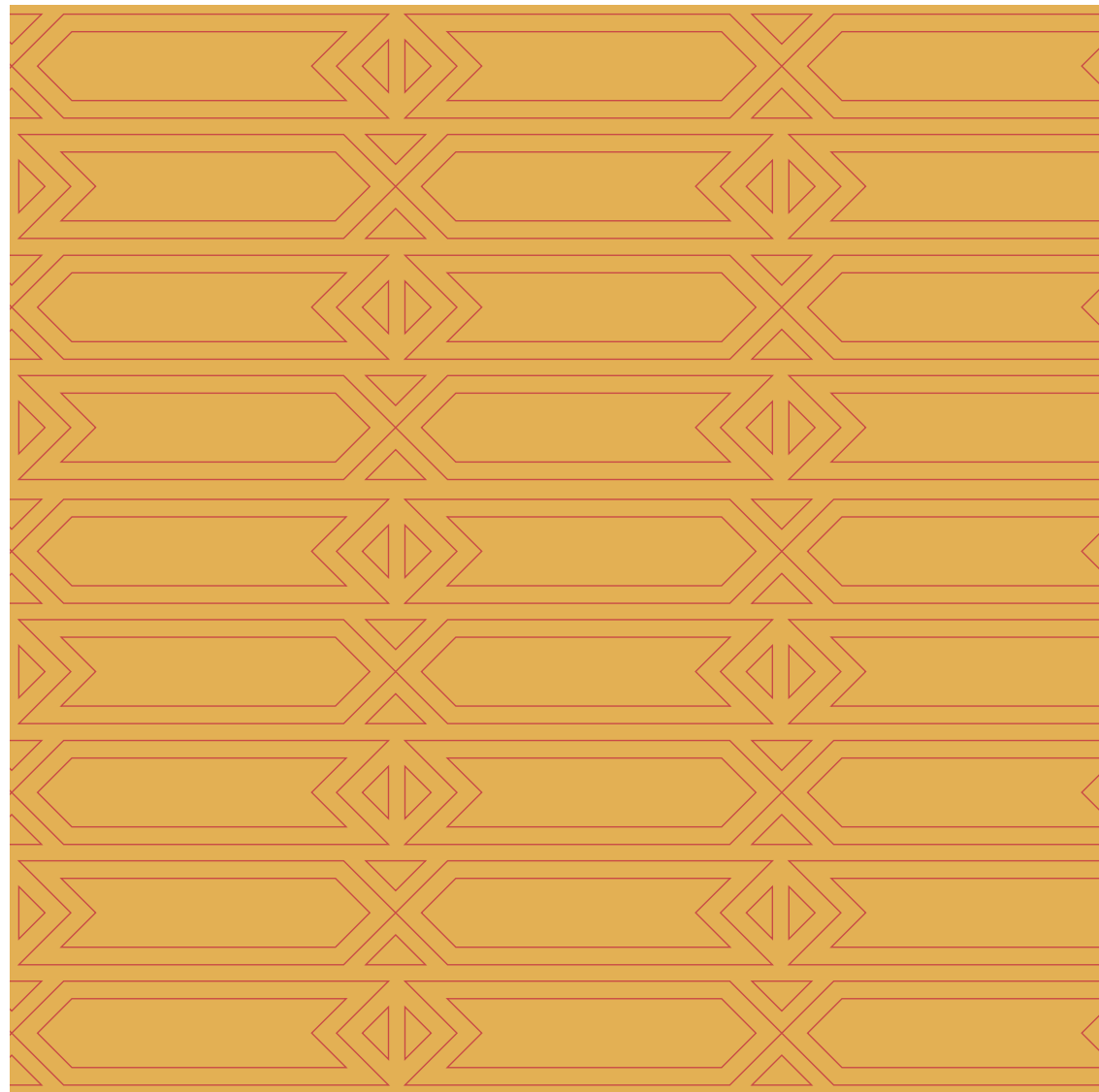
3. Nella progettazione e realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto devono essere rispettati lo stile, la forma e le proporzioni della bandiera e degli stemmi di cui alla presente legge.
4. Le modalità di realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Con successivo regolamento è disciplinato l'uso del manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto.

Allegati (omissis)



Appendice

- (1) Titolo così sostituito da comma 1 art. 10 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28, in precedenza modificato da art. 6 legge regionale 10 aprile 1998, n. 10.
- (2) Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28, in precedenza sostituito da art. 7 della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10.
- (3) Rubrica aggiunta da comma 2 art. 10 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (4) Articolo così sostituito da comma 3 art. 52 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
- (5) Rubrica aggiunta da comma 3 art. 10 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (6) Articolo inserito da comma 1 art. 2 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (7) Rubrica aggiunta da comma 4 art. 10 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (8) Rubrica aggiunta da comma 5 art. 10 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (9) Rubrica aggiunta da comma 6 art. 10 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (10) Rubrica aggiunta da comma 7 art. 10 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (11) Articolo aggiunto da comma 1 art. 3 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28. Il comma 2 dell'art. 3 della medesima legge regionale 5 settembre 2017, n. 28 stabilisce che le forme e modalità di utilizzo dei distintivi di cui al comma 4 dell'articolo 7 bis della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 come introdotto dal comma 1 dell'art. 3, sono definite in accordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (12) Articolo aggiunto da comma 1 art. 4 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (13) Articolo aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (14) Articolo aggiunto da comma 1 art. 6 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (15) Articolo aggiunto da comma 1 art. 7 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (16) Articolo aggiunto da comma 1 art. 8 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.
- (17) Articolo aggiunto da comma 1 art. 9 legge regionale 5 settembre 2017, n. 28.



A cura
della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR
Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione

In collaborazione con

